

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2004

recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune

(2004/281/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea⁽¹⁾, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea⁽²⁾, in seguito denominato «atto di adesione», in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La riforma della politica agricola comune (PAC), in particolare il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁽⁴⁾, introduce modifiche significative all'*acquis* su cui erano basati i negoziati di adesione.
- (2) Occorre pertanto adattare l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in seguito denominati i «nuovi Stati membri»), in modo che i risultati dei negoziati corrispondano al nuovo *acquis*, in particolare nei casi in cui i riferimenti contenuti nell'atto di adesione siano diventati obsoleti o in cui i risultati dei negoziati non siano compatibili con la nuova normativa agricola.
- (3) Nel procedere ai necessari adattamenti dell'atto di adesione occorrerebbe rispettare la natura e i principi fondamentali dei risultati dei negoziati e applicarli ad eventuali elementi nuovi. È inoltre opportuno limitare gli adattamenti dell'atto di adesione allo stretto necessario.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾ e il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁶⁾, modificano in misura significativa l'*acquis* nel settore del latte. È quindi necessario procedere ad adattamenti tecnici dell'atto di adesione in questo settore in modo che i risultati dei negoziati facciano riferimento e siano conformi al nuovo *acquis*.
- (5) È opportuno fondere le nuove misure «Soddisfamento dei requisiti comunitari» create per i nuovi Stati membri nel corso dei negoziati di adesione e le misure «Rispetto delle norme» istituite dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)⁽⁷⁾, in modo da evitare sovrapposizioni, mantenendo nel contempo le possibilità a disposizione dei nuovi Stati membri nell'ambito della misura relativa al rispetto delle norme.
- (6) Nei nuovi Stati membri è opportuno sostenere le attività di tipo LEADER (iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale) nell'ambito di una misura integrata nei programmi dei Fondi strutturali anziché nell'ambito di un programma separato.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 abroga il regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune⁽⁸⁾. È pertanto necessario inserire le disposizioni relative all'introduzione dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri e al regime di pagamento unico per superficie nel regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (8) Per salvaguardare i risultati dei negoziati occorre in particolare procedere agli adattamenti necessari a garantire che i criteri di gestione obbligatori delle misure di condizionalità ecologica previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 siano facoltative per i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie.

⁽¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁽³⁾ Proposta dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

⁽⁶⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.

⁽⁷⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.

⁽⁸⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

- (9) È opportuno che i nuovi Stati membri applichino il regime di pagamento unico al termine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.
- (10) Per preservare la logica della complementarità dei pagamenti nazionali diretti, occorre procedere ad alcuni adattamenti conseguenti all'introduzione del nuovo regime di pagamento unico. In particolare, è necessario adattare le disposizioni dell'atto di adesione per garantire il corretto funzionamento dei pagamenti complementari nell'ambito di tre scenari diversi: in primo luogo, il regime «classico» dei pagamenti diretti, in secondo luogo l'opzione regionale del nuovo regime di pagamento unico e, in terzo luogo, il regime di pagamento unico per superficie.
- (11) Occorrerebbe adattare l'atto di adesione per garantire che i periodi transitori concessi producano effetti senza soluzione di continuità anche dopo l'abrogazione dei regolamenti rispetto ai quali le disposizioni transitorie costituiscono una deroga,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo 6, parte A «Normativa agricola» dell'allegato II dell'atto di adesione è adattato come segue:

- 1) il punto 13 è sostituito dal seguente:
- «13. 32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123)».
- a) all'articolo 1, sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «4. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell'allegato I, tabella g). Tale riserva è liberata dal 1° aprile 2006, a condizione che il consumo in azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 1998 per Estonia e Lettonia e dal 2000 per Repubblica ceca, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia. La decisione di liberare la riserva e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1788/2003, in base alla valutazione di una relazione che la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia dovranno presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2005. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario del paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.

5. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento nazionali includono tutto il latte vaccino o l'equivalente latte consegnato ad un acquirente o venduto direttamente per il consumo, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato nell'ambito di una misura transitoria applicabile in tali paesi.»

- b) all'articolo 6, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la base di calcolo dei quantitativi individuali di riferimento è indicata nell'allegato I, tabella f).

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi per l'istituzione di quantitativi di riferimento individuali ha inizio: il 1° aprile 2001 per l'Ungheria, il 1° aprile 2002 per Malta e la Lituania, il 1° aprile 2003 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia e il 1° aprile 2004 per la Polonia e la Slovenia.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (*), se del caso, la Polonia e la Slovenia possono istituire quantitativi di riferimento individuali provvisori in base al periodo di dodici mesi che inizia il 1° aprile 2003 e istituiscono quantitativi di riferimento individuali definitivi entro il 1° aprile 2005. Fino al 1° aprile 2005, gli articoli 3 e 4 del presente regolamento non si applicano in Polonia e in Slovenia.

Per la Polonia, la ripartizione dei quantitativi totali tra consegne e vendite dirette è riveduta in base ai dati reali relativi alle consegne e alle vendite dirette realizzate nel 2003 e, se necessario, adattata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1788/2003.

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.»

- c) all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il tenore di materie grasse di riferimento di cui al paragrafo 1 è uguale al tenore di riferimento dei quantitativi assegnati ai produttori alle date seguenti: il 31 marzo 2002 per l'Ungheria, il 31 marzo 2003 per la Lituania, il 31 marzo 2004 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia e il 31 marzo 2005 per la Polonia e la Slovenia.»

- d) nell'allegato I, le tabelle sono sostituite dalle seguenti:

«a) periodo 2004/2005

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 si applicano dal 1° maggio 2004 al 31 marzo 2005.

Stato membro	Quantità, tonnellate
Belgio	3 310 431,000
Repubblica ceca	2 682 143,000
Danimarca	4 455 348,000
Germania	27 864 816,000
Estonia	624 483,000
Grecia	820 513,000
Spagna	6 116 950,000
Francia	24 235 798,000
Irlanda	5 395 764,000
Italia	10 530 060,000
Cipro	145 200,000
Lettonia	695 395,000
Lituania	1 646 939,000
Lussemburgo	269 049,000
Ungheria	1 947 280,000
Malta	48 698,000
Paesi Bassi	11 074 692,000
Austria	2 749 401,000
Polonia	8 964 017,000
Portogallo	1 870 461,000
Slovenia	560 424,000
Slovacchia	1 013 316,000
Finlandia	2 407 003,324
Svezia	3 303 000,000
Regno Unito	14 609 747,000

b) periodo 2005/2006

Stato membro	Quantità, tonnellate
Belgio	3 310 431,000
Repubblica ceca	2 682 143,000
Danimarca	4 455 348,000
Germania	27 864 816,000
Estonia	624 483,000
Grecia	820 513,000
Spagna	6 116 950,000
Francia	24 235 798,000
Irlanda	5 395 764,000
Italia	10 530 060,000
Cipro	145 200,000
Lettonia	695 395,000
Lituania	1 646 939,000
Lussemburgo	269 049,000
Ungheria	1 947 280,000
Malta	48 698,000
Paesi Bassi	11 074 692,000
Austria	2 749 401,000
Polonia	8 964 017,000
Portogallo (*)	1 920 461,000
Slovenia	560 424,000

Stato membro	Quantità, tonnellate
Slovacchia	1 013 316,000
Finlandia	2 407 003,324
Svezia	3 303 000,000
Regno Unito	14 609 747,000

(*) Aumento specifico di 50 000 tonnellate da assegnare esclusivamente ai produttori delle Azzorre.

c) periodo 2006/2007

Stato membro	Quantità, tonnellate
Belgio	3 326 983,000
Repubblica ceca	2 682 143,000
Danimarca	4 477 624,000
Germania	28 004 140,000
Estonia	624 483,000
Grecia	820 513,000
Spagna	6 116 950,000
Francia	24 356 977,000
Irlanda	5 395 764,000
Italia	10 530 060,000
Cipro	145 200,000
Lettonia	695 395,000
Lituania	1 646 939,000
Lussemburgo	270 394,000
Ungheria	1 947 280,000
Malta	48 698,000
Paesi Bassi	11 130 066,000
Austria	2 763 148,000
Polonia	8 964 017,000
Portogallo	1 929 824,000
Slovenia	560 424,000
Slovacchia	1 013 316,000
Finlandia	2 419 025,324
Svezia	3 319 515,000
Regno Unito	14 682 697,000

d) periodo 2007/2008

Stato membro	Quantità, tonnellate
Belgio	3 343 535,000
Repubblica ceca	2 682 143,000
Danimarca	4 499 900,000
Germania	28 143 464,000
Estonia	624 483,000
Grecia	820 513,000

Stato membro	Quantità, tonnellate
Spagna	6 116 950,000
Francia	24 478 156,000
Irlanda	5 395 764,000
Italia	10 530 060,000
Cipro	145 200,000
Lettonia	695 395,000
Lituania	1 646 939,000
Lussemburgo	271 739,000
Ungheria	1 947 280,000
Malta	48 698,000
Paesi Bassi	11 185 440,000
Austria	2 776 895,000
Polonia	8 964 017,000
Portogallo	1 939 187,000
Slovenia	560 424,000
Slovacchia	1 013 316,000
Finlandia	2 431 047,324
Svezia	3 336 030,000
Regno Unito	14 755 647,000

e) periodi da 2008/2009 a 2014/2015

Stato membro	Quantità, tonnellate
Belgio	3 360 087,000
Repubblica ceca	2 682 143,000
Danimarca	4 522 176,000
Germania	28 282 788,000
Estonia	624 483,000
Grecia	820 513,000
Spagna	6 116 950,000
Francia	24 599 335,000
Irlanda	5 395 764,000
Italia	10 530 060,000
Cipro	145 200,000
Lettonia	695 395,000
Lituania	1 646 939,000
Lussemburgo	273 084,000
Ungheria	1 947 280,000
Malta	48 698,000
Paesi Bassi	11 240 814,000
Austria	2 790 642,000
Polonia	8 964 017,000
Portogallo	1 948 550,000
Slovenia	560 424,000
Slovacchia	1 013 316,000
Finlandia	2 443 069,324
Svezia	3 352 545,000
Regno Unito	14 828 597,000

f) Quantitativi di riferimento per le consegne e le vendite dirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Stato membro	Quantitativi di riferimento per le consegne, tonnellate	Quantitativi di riferimento per le vendite dirette, tonnellate
Repubblica ceca	2 613 239	68 904
Estonia	537 188	87 365
Cipro	141 337	3 863
Lettonia	468 943	226 452
Lituania	1 256 440	390 499
Ungheria	1 782 650	164 630
Malta	48 698	—
Polonia	8 500 000	464 017
Slovenia	467 063	93 361
Slovacchia	990 810	22 506

g) Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4

Stato membro	Riserva speciale per la ristrutturazione, tonnellate
Repubblica ceca	55 788
Estonia	21 885
Lettonia	33 253
Lituania	57 900
Ungheria	42 780
Polonia	416 126
Slovenia	16 214
Slovacchia	27 472»

e) nell'allegato II, la tabella è sostituita dalla seguente:

«TENORE DI MATERIE GRASSE DI RIFERIMENTO

Stato membro	Tenore di riferimento di materie grasse (g/kg)
Belgio	36,91
Repubblica ceca	42,10
Danimarca	43,68
Germania	40,11
Estonia	43,10
Grecia	36,10
Spagna	36,37
Francia	39,48
Irlanda	35,81

Stato membro	Tenore di riferimento di materie grasse (g/kg)
Italia	36,88
Cipro	34,60
Lettonia	40,70
Lituania	39,90
Lussemburgo	39,17
Ungheria	38,50
Paesi Bassi	42,36
Austria	40,30
Polonia	39,00
Portogallo	37,30
Slovenia	41,30
Slovacchia	37,10
Finlandia	43,40
Svezia	43,40
Regno Unito	39,70»

2) il punto 15, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4, a condizione che esse abbiano versato ai produttori di patate il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis, per tutti i quantitativi di patate necessari a produrre il quantitativo di fecola corrispondente al loro contingente.”

3) il punto 25 è sostituito dal seguente:

«25. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, 21.10.2003, pag. 1)»;

a) all'articolo 95, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per la Polonia e la Slovenia, l'ammontare per tonnellata del premio per i prodotti lattiero-caseari per l'anno 2004 è moltiplicato per il quantitativo di riferimento individuale provvisorio disponibile nell'azienda il 1° maggio 2004.»;

b) all'articolo 95, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi globali di cui al primo comma sono riportati nella tabella f) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (*).

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi di cui al primo comma è il 2004/2005.

(* GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123»;

c) all'articolo 96, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«2. Pagamenti supplementari: importi globali espressi in milioni di EUR

	2004	2005	2006 e 2007 (*)
Belgio	12,12	24,30	36,45
Repubblica ceca	9,817	19,687	29,530
Danimarca	16,31	32,70	49,05
Germania	101,99	204,53	306,79
Estonia	2,286	4,584	6,876
Grecia	2,31	4,63	6,94
Spagna	20,38	40,86	61,29
Francia	88,70	177,89	266,84
Irlanda	19,20	38,50	57,76
Italia	36,34	72,89	109,33
Cipro	0,531	1,066	1,599
Lettonia	2,545	5,104	7,656
Lituania	6,028	12,089	18,133
Lussemburgo	0,98	1,97	2,96
Ungheria	7,127	14,293	21,440
Malta	0,178	0,357	0,536
Paesi Bassi	40,53	81,29	121,93
Austria	10,06	20,18	30,27
Polonia	32,808	65,796	98,694
Portogallo	6,85	13,74	20,62
Slovenia	2,051	4,114	6,170
Slovacchia	3,709	7,438	11,157
Finlandia	8,81	17,66	26,49
Svezia	12,09	24,24	36,37
Regno Unito	53,40	107,09	160,64

(*) e, in caso di applicazione dell'articolo 70, per gli anni civili successivi.

Nei nuovi Stati membri, gli importi globali sono applicati in base allo schema di incrementi di cui all'articolo 143 bis.»;

4) il punto 26 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«26. 31999 R 1257: Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), modificato da:

— 32003 R 1783: Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70);»

b) il punto 1, che inserisce il capo IX bis del titolo II, è modificato come segue:

i) l'articolo 33 quater è abrogato;

ii) l'articolo 33 septies, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Un sostegno può essere concesso per l'adozione di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, elaborate da gruppi di azione locale, conformemente ai principi stabiliti nei punti 12, 14 e 36 della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (LEADER+) (*). Tale sostegno è limitato alle regioni in cui vi sia già sufficiente capacità amministrativa e in cui sia disponibile un'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale.

(*) GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5.»

iii) l'articolo 33 nonies è sostituito dal seguente:

«Articolo 33 nonies

Complementi ai pagamenti diretti

1. Un sostegno può essere concesso, come misura transitoria e *sui generis*, agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o agli aiuti diretti complementari nazionali, a norma dell'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (*) esclusivamente per il periodo 2004-2006.

2. Il sostegno concesso ad un agricoltore per gli anni 2004, 2005 e 2006 non supera la differenza tra:

a) il livello dei pagamenti diretti applicabili nei nuovi Stati membri per l'anno in questione a norma dell'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, e

b) il 40 % del livello dei pagamenti diretti applicabili nella Comunità, nella sua composizione al 30 aprile 2004, per il pertinente anno.

3. Il contributo comunitario al sostegno concesso ai sensi del presente articolo in un nuovo Stato membro, rispettivamente, per gli anni 2004, 2005 e 2006, non supera il 20 % dell'assegnazione annuale di tale Stato. Tuttavia, il nuovo Stato membro può

sostituire detta percentuale annua del 20 % con le percentuali seguenti: 25 % per il 2004, 20 % per il 2005 e 15 % per il 2006.

4. Un sostegno concesso ad un agricoltore ai sensi del presente articolo è considerato:

a) per Cipro, un aiuto diretto complementare nazionale ai fini dell'applicazione degli importi complessivi di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) per qualsiasi altro nuovo Stato membro, un pagamento o un aiuto diretto complementare nazionale, a seconda del caso, ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1»;

iv) all'articolo 33 duodecies, dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. In deroga all'articolo 21 ter, per le norme agricole comunitarie per le quali è previsto un periodo transitorio nell'ambito degli allegati di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione (*), il sostegno temporaneo può essere concesso a partire dalla data di ammissibilità delle spese previste nel documento di programmazione dello sviluppo rurale, agli agricoltori che osservano tali norme, per un periodo non superiore a cinque anni.

(*) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33»;

c) nel punto 6 che inserisce il capitolo IV bis del titolo III, l'articolo 47 bis, paragrafo 1, lettera c) è abrogato;

d) nel punto 10 che aggiunge l'allegato II è abrogata la riga relativa all'articolo 33 quater;

5) il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/03, (CE) n. 1452/01, (CE) n. 1453/01, (CE) n. 1454/01, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/99, (CE) n. 1254/99, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/01 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1);»

a) all'articolo 1, dopo il secondo trattino è inserito il trattino seguente:

«— un aiuto al reddito semplificato e transitorio per gli agricoltori dei nuovi Stati membri (in seguito denominato "regime di pagamento unico per superficie");»

b) all'articolo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«g) "nuovi Stati membri": la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.»;

c) dopo il titolo IV è inserito il titolo seguente:

«TITOLO IV BIS

ATTUAZIONE DEI REGIMI DI SOSTEGNO NEI NUOVI STATI MEMBRI

Articolo 143 bis

Introduzione dei regimi di sostegno

I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri conformemente al seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunità:

- 25 % nel 2004,
- 30 % nel 2005,
- 35 % nel 2006,
- 40 % nel 2007,
- 50 % nel 2008,
- 60 % nel 2009,
- 70 % nel 2010,
- 80 % nel 2011,
- 90 % nel 2012,
- 100 % dal 2013.

Articolo 143 ter

Regime di pagamento unico per superficie

1. I nuovi Stati membri possono decidere non oltre la data di adesione di sostituire, durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9, i pagamenti diretti con un pagamento unico per superficie che è calcolato a norma del paragrafo 2.

2. Il pagamento unico per superficie è effettuato una volta all'anno ed è calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale, stabilita a norma del paragrafo 3, per la superficie agricola di ciascun nuovo Stato membro, determinata a norma del paragrafo 4.

3. Per ciascun nuovo Stato membro la Commissione stabilisce una dotazione finanziaria annuale:

- pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell'anno civile in questione per la concessione di pagamenti diretti nel nuovo Stato membro;
- in conformità alle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell'atto di adesione e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto e
- adeguata in base alla pertinente percentuale specificata nell'articolo 143 bis per l'introduzione graduale dei pagamenti diretti.

4. La superficie agricola di un nuovo Stato membro in base al regime di pagamento unico per superficie è quella parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data e, se del caso, adattata in base a criteri oggettivi che saranno stabiliti dal nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.

Per "superficie agricola utilizzata" si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, coltivazioni permanenti e orti, come stabilito a fini statistici dalla Commissione (EUROSTAT).

5. Ai fini dell'erogazione di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 4.

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di fissare la dimensione minima a un livello più elevato che non superi 1 ha.

6. Non esiste alcun obbligo di produrre o di utilizzare i fattori di produzione. Tuttavia, gli agricoltori possono usare le superfici di cui al paragrafo 4 per qualsiasi fine agricolo. In caso di produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (*), l'articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione (**) e l'articolo 52, paragrafo 1 del presente regolamento.

Tutte le superfici che beneficiano di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono mantenute in buone condizioni agronomiche, compatibili con la tutela dell'ambiente.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori.

7. Qualora in un determinato anno i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro superino la sua dotazione finanziaria annua, l'importo nazionale per ettaro applicabile in tale nuovo Stato membro è ridotto proporzionalmente mediante l'applicazione di un coefficiente di riduzione.

8. Le norme comunitarie sul sistema integrato, istituite rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (***), in particolare l'articolo 2, e dal titolo II, capitolo 4, in particolare l'articolo 18, del presente regolamento, si applicano, ove necessario, al regime di pagamento unico per superficie. Di conseguenza, il nuovo Stato membro che sceglie tale regime:

- predispone e tratta le domande annuali di aiuto degli agricoltori. Tali domande contengono dati sui richiedenti e sulle parcelle agricole dichiarate (numero di identificazione e superficie);
- istituisce un sistema di identificazione delle parcelle fondiari inteso ad assicurare che le parcelle per le quali sono state introdotte domande di aiuto possano essere identificate, che ne possa essere determinata la superficie e che le parcelle riguardino fondi agricoli e non siano oggetto di altre domande;
- dispone di una banca dati informatizzata per le aziende agricole, le parcelle e le domande di aiuti;
- controlla le domande di aiuti relative all'anno 2004 a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e le domande relative agli anni a partire dal 2005 a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.

L'applicazione del regime di pagamento unico per superficie non pregiudica in nessun modo l'obbligo dei nuovi Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle norme comunitarie in materia di identificazione e registrazione degli animali, ai sensi della direttiva 92/102/CEE del Consiglio (****) e del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****).

9. Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2006, con la possibilità di una duplice proroga di un anno su richiesta del nuovo Stato membro. Fatto salvo il paragrafo 11, un nuovo Stato membro può decidere di porre fine all'applicazione del regime al termine del primo o del secondo anno del periodo di applicazione, per passare al regime di pagamento unico per azienda. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine al regime entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione.

10. Prima dello scadere del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie, la Commissione valuta lo stato di preparazione del nuovo Stato membro in questione alla piena applicazione del regime dei pagamenti diretti.

In particolare, al termine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie, il nuovo Stato membro deve aver preso tutte le iniziative necessarie per istituire il sistema integrato di cui all'articolo 18 per un corretto funzionamento dei pagamenti diretti nella forma in quel momento applicabile.

11. In base alla propria valutazione la Commissione:

- a) constata che il nuovo Stato membro può aderire al regime di pagamenti diretti applicato negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004,

oppure

- b) decide di prorogare l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie da parte del nuovo Stato membro per il periodo ritenuto necessario per far sì che le necessarie procedure di gestione e controllo siano messe pienamente in atto e funzionino correttamente.

Prima della fine della proroga del periodo di applicazione di cui alla lettera b), si applica il paragrafo 10.

Fino al termine dei cinque anni del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (vale a dire il 2008), si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogato oltre tale data in seguito ad una decisione adottata in base alla lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis per il 2008 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.

12. Dopo la fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie si applicano i pagamenti diretti in conformità delle pertinenti norme comunitarie e in base ai parametri quantitativi quali le superfici di base, i massimali di premio e i quantitativi massimi garantiti (QMG) specificati nell'atto dell'adesione (*****) per ciascun pagamento diretto e nella successiva normativa comunitaria. Successivamente si applicano le percentuali di cui all'articolo 143 bis per gli anni pertinenti.

13. I nuovi Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione delle misure adottate per l'applicazione del presente articolo, in particolare di quelle adottate a norma del paragrafo 7.

Articolo 143 quater

Pagamenti diretti complementari nazionali e pagamenti diretti

1. Ai fini del presente articolo, per "regime nazionale analogo alla PAC" si intende qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione dei nuovi Stati membri, in base al quale il sostegno era concesso agli agricoltori per la produzione contemplata da uno dei pagamenti diretti.

2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:

- a) per tutti i pagamenti diretti, del 55 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2004, del 60 % nel 2005, del 65 % nel 2006 e, a partire dal 2007, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca può concedere pagamenti diretti complementari fino al 100 % del livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004,

oppure

- b) i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003 in conformità di un regime nazionale analogo alla PAC, aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002 e per la Slovenia l'aumento è di 10 punti percentuali nel 2004, 15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali a partire dal 2007;
- ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti complementari nazionali che può essere concesso da un nuovo Stato membro in un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:
- l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per Slovenia l'aumento è pari a 10 punti percentuali nel 2004, a 15 punti percentuali nel 2005, a 20 punti percentuali nel 2006 e a 25 punti percentuali a partire dal 2007
- e
- il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII bis, adattato, se del caso, in applicazione degli articoli 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 2.

Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino, occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 70, paragrafo 2 e 71 quater.

Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra.

Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

3. Cipro può integrare l'aiuto diretto versato ad un agricoltore nell'ambito dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I a concorrenza del livello complessivo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto a Cipro nel 2001.

Le autorità cipriote provvedono a che il sostegno diretto complessivo erogato a Cipro ad un agricoltore dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non superi in nessun caso il livello del sostegno diretto al quale detto agricoltore avrebbe avuto diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto nell'anno in questione nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

Gli importi complessivi dell'aiuto complementare nazionale da erogare sono quelli indicati nell'allegato XII.

L'aiuto complementare nazionale da erogare è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

I paragrafi 2 e 5 non si applicano a Cipro.

4. Il nuovo Stato membro che decida di applicare il regime di pagamento unico per superficie può concedere aiuti diretti complementari nazionali alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.

5. Per l'anno 2004, l'importo complessivo per (sotto)settore dell'aiuto complementare nazionale erogato in quell'anno in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie è limitato da una dotazione finanziaria specifica per (sotto)settore. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

- l'importo complessivo del sostegno per (sotto)settore risultante dall'applicazione delle lettere a) o b) del paragrafo 2, come appropriato, e
- l'importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro di cui trattasi, per lo stesso (sotto)settore nell'anno in questione, in base al regime di pagamento unico per superficie.

Per gli anni successivi al 2005, non si applica l'obbligo della limitazione costituita dalle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore. Tuttavia, i nuovi Stati membri conservano il diritto di applicare dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore che si riferiscano esclusivamente:

- ai pagamenti diretti in combinazione con il regime di pagamento unico e/o
- ad uno o più dei pagamenti diretti che sono esclusi o che possono essere esclusi dal regime di pagamento unico, a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, o che possono essere soggetti ad una attuazione parziale a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.

6. Il nuovo Stato membro può decidere, in base criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell'aiuto complementare nazionale da erogare.

7. L'autorizzazione da parte della Commissione:

- in caso di applicazione del paragrafo 2, lettera b), precisa i pertinenti regimi nazionali di pagamento diretto analoghi alla PAC;
- definisce il livello fino al quale l'aiuto complementare nazionale può essere erogato, la percentuale dell'aiuto complementare nazionale e, se del caso, le condizioni per la sua concessione;
- è concessa facendo salvi gli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune.

8. È vietata la concessione di pagamenti o aiuti complementari nazionali per attività agricole per le quali non siano contemplati pagamenti diretti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

9. Cipro può erogare, oltre ai pagamenti diretti complementari nazionali, aiuti nazionali transitori decrescenti fino alla fine del 2010. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

Tenendo conto del tipo e dell'ammontare del sostegno nazionale concesso nel 2001, Cipro può concedere aiuti di Stato ai (sotto)settori elencati nell'allegato XIII e fino agli importi che vi figurano.

L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati con decisione della Commissione.

Cipro presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato indicando le forme degli aiuti e gli importi per (sotto)settore.

10. La Lettonia può erogare, oltre ai pagamenti diretti complementari nazionali, aiuti nazionali transitori decrescenti fino alla fine del 2008. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

La Lettonia può concedere aiuti di Stato ai (sotto)settori elencati nell'allegato XIV e fino agli importi che figurano in tale allegato.

L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adattamenti che possono essere resi necessari dagli sviluppi della politica agricola comune. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati con decisione della Commissione.

La Lettonia presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato indicando le forme degli aiuti e gli importi per (sotto)settore.

(*) Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 280 del 30.10.1999 pag. 43).

(***) Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1).

(****) Direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32).

(*****) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

(*****) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.»

d) all'articolo 145, dopo la lettera d) è inserita la lettera seguente:

«d bis) modalità di applicazione delle disposizioni del titolo IV bis,»

e) all'articolo 153, quarto comma è aggiunta la frase seguente:

«Il regime semplificato di cui all'articolo 2 bis di tale regolamento non si applica ai nuovi Stati membri.»

f) nell'allegato I, dopo la riga «Pagamento unico» è inserita la riga seguente:

«Pagamento unico per superficie	Titolo IV bis, articolo 143 ter del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato che sostituisce tutti i pagamenti diretti specificati nel presente allegato»
---------------------------------	--	--

g) sono aggiunti i seguenti allegati:

Tabella 1:

Cipro: pagamenti diretti nazionali complementari in caso di applicazione dei regimi normali di pagamenti diretti

Tabella degli incrementi	25 %	30 %	35 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %
Settore	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Seminativi (escluso frumento duro)	7 913 822	7 386 234	6 858 646	6 331 058	75 881	4 220 705	3 165 529	2 110 353	1 055 176
Frumento duro	2 256 331	2 059 743	1 888 505	1 743 235	1 452 696	1 162 157	871 618	581 078	290 539
Legumi da granella	30 228	28 273	26 318	24 363	20 363	16 362	12 272	8 181	4 091
Latte e prodotti lattiero-caseari	887 535	1 759 243	2 311 366	2 133 569	1 777 974	1 422 379	1 066 784	711 190	355 595
Bovini	3 456 709	3 226 262	2 995 814	2 765 367	2 304 473	1 843 578	1 382 684	921 789	460 895
Ovini e caprini	8 267 087	7 715 948	7 164 809	6 613 669	5 511 391	4 409 113	3 306 835	2 204 556	1 102 278
Olio di oliva	5 951 250	5 554 500	5 157 750	4 761 000	3 967 500	3 174 000	2 380 500	1 587 000	793 500
Tabacco	782 513	730 345	678 178	626 010	521 675	417 340	313 005	208 670	104 335
Banane	3 290 625	3 071 250	2 851 875	2 632 500	2 193 750	1 755 000	1 316 250	877 500	0
Uve secche	104 393	86 562	68 732	50 901	15 241	0	0	0	0
Mandorle	49 594	30 878	12 161	0	0	0	0	0	0
Totale	32 990 086	31 649 237	30 014 153	27 681 672	23 040 943	18 420 634	13 815 476	9 210 317	4 166 409

Pagamenti diretti nazionali complementari nell'ambito del regime di pagamento unico:

l'importo massimo dei pagamenti diretti nazionali complementari che può essere concesso nell'ambito del regime di pagamento unico è uguale alla somma dei massimali dei pagamenti complementari settoriali che figurano nella presente tabella per i settori che rientrano nel regime di pagamento unico, nella misura in cui il sostegno per tali settori è disaccoppiato.

Tabella 2:

Cipro: pagamenti diretti nazionali complementari in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie ai pagamenti diretti

Regime di pagamento unico per superficie					
Settore	2004	2005	2006	2007	2008
Seminativi (escluso frumento duro)	6 182 503	3 997 873	2 687 095	1 303 496	0
Frumento duro	2 654 980	2 469 490	2 358 196	2 240 719	2 018 131
Legumi da granella	27 346	20 566	16 498	12 204	4 068
Latte e prodotti lattiero-caseari	1 153 380	2 323 212	3 501 948	3 492 448	3 474 448
Bovini	4 608 945	4 608 945	4 608 945	4 608 945	4 608 945
Ovini e caprini	10 932 782	10 887 782	10 860 782	10 832 282	10 778 282
Olio di oliva	7 215 000	6 855 000	6 639 000	6 411 000	5 979 000
Uve secche	182 325	176 715	173 349	169 796	163 064
Banane	4 368 300	4 358 700	4 352 940	4 346 860	4 335 340
Tabacco	1 049 000	1 046 750	1 045 400	1 043 975	1 041 275
Totale	38 374 562	36 745 034	36 244 154	34 461 726	32 402 554

Aiuti di Stato a Cipro

Settore	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Cereali (escluso frumento duro)	7 920 562	6 789 053	5 657 544	4 526 035	3 394 527	2 263 018	1 131 509
Latte e prodotti lattiero-caseari	5 405 996	3 161 383	1 405 471	1 124 377	843 283	562 189	281 094
Bovini	227 103	194 660	162 216	129 773	97 330	64 887	0
Ovini e caprini	3 597 708	3 083 750	2 569 791	2 055 833	1 541 875	1 027 917	513 958
Settore dei suini	9 564 120	8 197 817	6 831 514	5 465 211	4 098 909	2 732 606	1 366 303
Pollame e uova	3 998 310	3 427 123	2 855 936	2 284 749	1 713 561	1 142 374	571 187
Vino	15 077 963	12 923 969	10 769 974	8 615 979	6 461 984	4 307 990	2 153 995
Olio di oliva	7 311 000	6 266 571	5 222 143	4 177 714	3 133 286	2 088 857	1 044 429
Uva da tavola	3 706 139	3 176 691	2 647 242	2 117 794	1 588 345	1 058 897	529 448
Pomodori trasformati	411 102	352 373	293 644	234 915	176 187	117 458	58 729
Banane	445 500	381 857	318 214	254 571	190 929	127 286	63 643
Frutta decidua e drupe	9 709 806	8 322 691	6 935 576	5 548 461	4 161 346	2 774 230	1 387 115
Totale	67 375 310	56 277 938	45 669 267	36 535 414	27 401 560	18 267 707	9 101 410

ALLEGATO XIV

Aiuti di Stato in Lettonia

AIUTI DI STATO					
Settore	2004	2005	2006	2007	2008
Lino	654 000	523 200	392 400	261 600	130 800
Carni suine	204 000	163 200	122 400	81 600	40 800
Ovini e caprini	107 000	85 600	64 200	42 800	21 400
Sementi	109 387	87 510	66 110	44 710	23 310
Totale	1 074 387	859 510	645 110	430 710	216 310»

Articolo 2

Nel capitolo 4 «Agricoltura» dell'allegato VI dell'atto di adesione, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

— 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2004 l'Estonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (*), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

3. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 122, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino alla fine del 2006 l'Estonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (*), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

(*) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.»

Articolo 3

Nel capitolo 5, parte A «Normativa agricola» dell'allegato VII dell'atto di adesione è aggiunto il punto seguente:

«5. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94,

(CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 131, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, a Cipro l'applicazione del coefficiente di densità viene introdotta gradualmente su base lineare da 4,5 UBA per ettaro nel primo anno successivo all'adesione a 1,8 UBA per ettaro cinque anni dopo l'adesione.»

Articolo 4

Nel capitolo 4, parte A «Normativa agricola» dell'allegato VIII dell'atto di adesione il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

— 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2004 la Lettonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (*), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

4. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 122, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino alla fine del 2006 la Lettonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (*), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

(*) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.»

Articolo 5

Nel capitolo 5, parte A «Normativa agricola» dell'allegato IX dell'atto di adesione, il punto 3 è sostituito dal seguente:

- «3. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:
- 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2004 la Lituania può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (*), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

4. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1) (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 122, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino alla fine del 2006 la Lituania può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (*), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

(* GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.)

Articolo 6

Il capitolo 4, parte A «Normativa agricola» dell'allegato XI dell'atto di adesione è modificato come segue:

- 1) nella sezione dopo l'ultimo trattino è aggiunto quanto segue:

«32003 R 1784: Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78);

32003 R 1785: Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96).»;

- 2) il punto 1, lettera b), primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2201/96, all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/1999, all'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1260/2001, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1785/2003, Malta può concedere aiuti di Stato speciali a carattere temporaneo per sostenere l'acquisto di prodotti agricoli importati che prima dell'adesione beneficiavano di restituzioni all'esportazione o erano importati da paesi terzi in esenzione da dazio, purché preveda un meccanismo per garantire che del sostegno si avvantaggino effettivamente i consumatori. Gli aiuti sono calcolati sulla base della differenza tra i prezzi UE (compreso il trasporto) e quelli del mercato mondiale, non devono superare tale differenza e tengono conto del livello delle restituzioni all'esportazione.»

- 3) il punto 2 è sostituito dal seguente:

- «2. 32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123):

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore rappresentativo di materie grasse del latte per Malta viene determinato dopo un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

Finché non viene determinato il tenore rappresentativo di materie grasse, non è applicabile a Malta il raffronto (o l'adattamento) del tenore di materie grasse per il calcolo del prelievo supplementare per le consegne, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1788/2003.»;

- 4) dopo il punto 5, è inserito il punto seguente:

- «5 bis. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 131, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, a Malta l'applicazione del coefficiente di densità viene introdotta gradualmente su base lineare da 4,5 UBA per ettaro nel primo anno successivo all'adesione a 1,8 UBA per ettaro cinque anni dopo l'adesione. Nel corso di tale periodo, per la determinazione del coefficiente di densità nell'azienda non si tiene conto delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore.

Entro il 31 dicembre 2007, Malta presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di tale misura.»

Articolo 7

Nel capitolo 6, parte A «Normativa agricola» dell'allegato XII dell'atto di adesione il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

— 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2004 la Polonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (*), ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

(*) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

5. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1):

In deroga all'articolo 122, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino alla fine del 2006 la Polonia può considerare le vacche delle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi, ammissibili al premio per le vacche nutrici, di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché siano state montate o inseminate da tori di razze da carne.

(*) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.»

Articolo 8

La presente decisione è redatta nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuno dei ventuno testi facente ugualmente fede.

Articolo 9

La presente decisione ha effetto il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN